

REP. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTECATINI TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER

L'APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI MONTECA-

TINI TERME - CIG 7325870B29

L'anno duemiladiciotto (2018), addì XXXXXX (XX) del mese di

XXXXXXX (XX) nella sede comunale.

Avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune di Montecatini Terme (PT), autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti:

- il Comune di Montecatini Terme, con sede in Viale Verdi, 46 (codice fiscale 00181660473), rappresentato da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Responsabile del _____, a ciò autorizzata ai sensi del Decreto del Sindaco n.____ del XX/XX/2017 che attribuisce alla stessa il potere di rappresentare l'Amministrazione Comunale negli atti aventi valore negoziale, domiciliato per la carica presso il Comune di Montecatini Terme, in viale Verdi, 46 (di seguito denominato "Comune");

- L'Impresa _____ con sede legale in _____, _____, C.F./P.IVA _____, iscritta presso il Registro delle imprese di _____ con numero di iscrizione _____

_____, rappresentata da _____, nato
a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale
dell'impresa (come risulta da visura della Camera di Commercio, In-
dustria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, conservata in atti), (di se-
guito denominato "APPALTATORE").

PREMESSO

- che con atto del Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Tele-
fonia del Comune di Montecatini Terme n. _____ in data XX/XX/2017,
esecutivo ai sensi di legge, veniva approvata, in conformità all'art. 192,
c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, la de-
terminazione a contrattare per l'appalto del servizio di gestione in ou-
tsourcing delle infrastrutture informatiche per il periodo di tre anni con
previsione della ripetizione di servizi analoghi per la durata di ulteriori
due anni;

- con la determinazione citata al punto precedente è stato altresì ap-
provato il presente schema di contratto;

- che con determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi
di legge e divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7,
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'accordo quadro in questione è stato aggiudi-
cato all'Impresa _____, con sede legale in _____,
_____, C.F./P.IVA _____ per un importo pari a Euro

_____ (Euro _____) al netto dell'IVA;

- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data xx/xx/yyyy;

- che il Comune, con nota prot. n. XXXX dell'XX/XX/2017, ha trasmesso alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo apposita richiesta di informazione antimafia di cui agli artt. 67, 84 e 87, D.Lgs. n. 159/2011;

- (**se del caso**) che ad oggi non è pervenuto il relativo certificato da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, tuttavia, ravvisandosi l'urgenza di provvedere, si intende procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 c. 3 D.Lgs 159/2011;

- che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva in data XX/XX/XXXX, conservato agli atti dell'ufficio.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto, i detti comproprietari convengono e stipulano:

ART. 1 – OGGETTO. Il Comune di Montecatini Terme (PT), come sopra rappresentato, affida all'appaltatore _____, con sede legale in _____, _____, che, tramite il costituito rappresentante, accetta, il servizio di gestione in outsourcing delle infrastrutture informatiche.

L'Appaltatore si impegna a prestare i servizi alle condizioni contenute nel presente contratto, nell'offerta presentata in sede di gara (recante la data del XX/XX/2018) nel capitolato speciale descrittivo prestaziona-

le e in tutti gli altri allegati tecnici approvati ed allegati alla determinazione n. ____ del XX/XX/2017.

In caso di non conformità fra le disposizioni del capitolato speciale descrittivo prestazionale e quelle del presente contratto, prevaleggono le norme di quest'ultimo.

ART.2 – DURATA. Il contratto ha durata triennale. Ai sensi dell'art.63 del D.lgs.50/2016 il Comune si riserva la facoltà di ripetere i servizi di cui al capitolato speciale, per un massimo di ulteriori due anni, previa comunicazione scritta all'impresa, alle medesime condizioni di prezzi e modalità di espletamento del servizio. In ogni caso l'eventuale ripetizione, è subordinata all'adozione di specifico provvedimento amministrativo esecutivo ai sensi di legge.

L'impresa si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento della nuova procedura di gara, a prorogare il servizio a semplice richiesta del Comune e agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art.106 c.11 del D.lgs.50/2016.

ART.3 – VALORE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell'art.____ del capitolato speciale d'appalto e dell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, il corrispettivo del servizio è pari a _____. Il contratto è a corpo. Il corrispettivo è imponibile IVA ad aliquota ordinaria ed è soggetto, a partire dalla seconda annualità, a revisione ai sensi dell'art.106

c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT - FOI del mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto a quello registrato sul sito www.istat.it nello stesso mese dell'anno precedente a quello della revisione.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L'invio della fattura dovrà avvenire in modalità elettronica ai sensi del DM n.55/2013. Ai fini della fatturazione elettronica il codice identificativo dell'Ente è 6I5ILD. È obbligatoria l'indicazione del CIG in fattura.

Si applica il cosiddetto "Split Payment" ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, pertanto ai fini della corretta attuazione della normativa è obbligatorio inserire nella fattura la dicitura "Scissione dei Pagamenti".

Il pagamento delle fatture avverrà, come secondo le modalità vigenti presso le Pubbliche Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica corretta.

Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, il Comune opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione di DURC regolare da parte del Comune.

In caso di R.T.I. il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore dell'impresa mandataria del raggruppamento.

I costi relativi alle operazioni di bonifico bancario previsti nell'attuale convenzione di Tesoreria, sono pari a € 0,00 per operazione di importo inferiore o uguale a € 500,00 e a € 1,50 per operazione di importo su-

periore a € 500,00 e saranno a carico dell'appaltatore. Tali importi potranno subire variazioni in base alla convenzione di Tesoreria vigente al momento del pagamento tramite bonifico.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- b) per i pagamenti di importo superiore a 10.000 al netto dell'IVA alla verifica in via telematica che l'appaltatore sia in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

Nel caso di cui alla lett. a), qualora il DURC risulti irregolare, il Comune attiverà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata che verrà versato direttamente a favore dell'/gli Ente/i Previdenziali/i nei confronti del/i quale/i è stata accertata l'irregolarità contributiva.

Nel caso di cui alla lettera b), qualora risulti un'irregolarità fiscale, sulla richiesta dell'Ente competente, sarà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto all'Erario.

In caso di contestazione l'importo contestato non verrà liquidato fino a definizione della controversia.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alle verifiche di cui ai capoversi precedenti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e delle attività previste nel contratto; qualora l'impresa

si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Comune da comunicarsi in forma scritta.

ART.5 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, L. n 136/2010 e s.m.i., le parti prendono atto che:

a) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul C/C dedicato (come definito ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n.136/2010) n._____ acceso presso _____(IBAN);

b) Il Sig. _____, nato a _____(_____) il XX/XX/XXXX, (come risulta dal documento depositato in atti), in qualità di soggetto delegato ad operare sul C/C dedicato, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune.

L'Appaltatore dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. i.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali terzi subaffidatari, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Pistoia. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – MODIFICHE CONTRATTUALI.

6.1 - In accordo con quanto previsto dai commi 1, 2, e 4 dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016, con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri nella misura massima del 10% dell'importo del contratto ai sensi del citato comma 2.

6.2 - Ai sensi del comma 12 dello stesso art.106, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6.3 - Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 106 del D.Lgs.50/2016 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 7 – CESSIONE DEL CREDITO. Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 106, c. 13, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.

8.1 - L'Appaltatore è soggetto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dal Codice di Comportamento Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 380 del 13.12.2013. L'obbligo si estende a tutti i collaboratori dell'Appaltatore stesso. La violazione degli obblighi suddetti è causa di risoluzione del contratto.

8.2 - L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei soggetti che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Il Comune si riserva altresì di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno

dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

A tale fine le parti hanno sottoscritto apposito Patto di Integrità, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 24.11.2015. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel predetto Patto.

ART.9 – PERSONALE. L'Appaltatore si obbliga:

a) ad inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di categoria che ha dichiarato di applicare in sede di gara nonché ad applicare integralmente il Contratto medesimo.

L'Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese che svolgono i servizi oggetto del presente contratto e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o rece-

da da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

b) a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che il Comune verificherà presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio con le modalità stabilite dalla normativa vigente. L'Appaltatore si obbliga inoltre a presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto a esclusivo carico dell'Appaltatore stesso qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte del Comune. A tale fine l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n._____ emessa il _____ da _____ con le caratteristiche indicate dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

Oltre a quanto previsto in sede di offerta l'Appaltatore ha comunicato/ si impegna a comunicare prima dell'avvio del servizio al RUP, gli

estremi del personale impiegato nel presente appalto, le relative modalità di assunzione. Eventuali sostituzioni o variazioni, dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.

ART.10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del Servizio affidatogli, convenendo egli esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolo sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

10.1 – Responsabilità per danni. L'Appaltatore è responsabile, tanto verso il Comune che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che possono essere arrecati a persone e/o cose per sua negligenza (e dei suoi dipendenti) a terzi in dipendenza e in occasione dell'esecuzione del servizio.

In presenza di ordini di servizio che non possano essere eseguiti senza pregiudizio per la sicurezza pubblica, è obbligo dell'Appaltatore intraprendere tutte le iniziative volte ad evitare il pericolo o danneggiamenti, arrivando anche all'eventuale interruzione del servizio, con immediata comunicazione, al Responsabile del Procedimento.

Qualora il Comune dovesse corrispondere a terzi direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività, comportamenti, inadempimenti dell'Appaltatore o ad esso imputabili nell'ambito del presente servizio, l'Appaltatore dovrà rimborsare al Comune la spesa sostenuta. Dette somme verranno rimborsate al

Comune con incameramento della cauzione definitiva fino al relativo importo. Nel caso in cui tale importo fosse insufficiente, il Comune provvederà ad effettuare ritenute sui pagamenti per l'importo residuale.

10.2 - Cause di forza maggiore o caso fortuito. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili (forza maggiore o caso fortuito). I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a tali cause (anche quelli che possano giustificare un qualsiasi ritardo rispetto ai termini stabiliti contrattualmente) dovranno essere denunciati al Comune entro cinque giorni dalla loro scoperta, mediante raccomandata A.R. o PEC, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di richiedere l'esonero dall'applicazione delle penali previste contrattualmente.

10.3 - Contestazioni dell'appaltatore. Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione tramite PEC al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Comune che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi. Qualora l'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere. Il Comune prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti contestualmente alla prima

successiva liquidazione, operando di volta in volta le eventuali compensazioni. Vista la natura delle prestazioni, in ogni caso in occasione di ciascun pagamento l'Appaltatore dichiarerà che quanto oggetto di pagamento corrisponde a quanto dovuto con esclusione di qualsiasi riserva attuale e futura, ovvero dichiarerà le riserve relative alle prestazioni in oggetto o collegabili alle stesse, non essendo accettabili in ogni caso riserve relative a prestazioni comprese (o ricollegabili) in rate di pagamento precedenti, e questo per espresso patto contrattuale.

ART.11 – ESECUZIONE IN DANNO. Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel capitolato speciale, il Comune potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall'appaltatore, previa comunicazione effettuata a quest'ultimo, addebitando allo stesso i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Oltre all'applicazione delle penali previste nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Tutte le clausole del presente contratto e del capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempimento può produrre l'applicazione delle penali, nei termini e con le modalità previste dal Capitolato Speciale e la risoluzione di diritto e di fatto del presente

contratto.

È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'appaltatore con riserva del risarcimento dei danni cagionati al Comune, qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione degli stessi, non provveda, entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione via PEC, a sanare le inadempienze contrattuali.

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di grave inadempimento o grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione del servizio. In tali casi l'Ente invierà contestazione scritta all'appaltatore, richiedendo la presentazione di controdeduzioni entro il termine di quindici giorni. In assenza di risposta o qualora tale risposta sia valutata negativamente il Comune assegna un termine per l'esecuzione di quanto omesso. Qualora l'appaltatore non provveda a sanare le inadempienze contrattuali, il Comune procede alla risoluzione del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Comune attiva inoltre il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora l'importo delle penali applicate all'appaltatore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Resta salvo in tal caso il diritto dell'ente all'applicazione delle penali

come disciplinate nel capitolo speciale descrittivo prestazionale.

In caso di risoluzione inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso art.108, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di quelli derivanti dall'eventuale maggior spesa sostenuta per l'esecuzione in danno di cui al precedente articolo.

Il Comune assegna un termine all'appaltatore per lo sgombero dei luoghi di esecuzione dei servizi e relative pertinenze, qualora tale termine non fosse rispettato, il Comune provvede d'ufficio addebitando le relative spese all'appaltatore.

Qualora, a seguito della risoluzione del contratto, sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto il grave inadempimento è considerato negligenza accertata e, comportando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, rientra nel campo di applicazione dell'art. 80, c. 5, lett. c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

E' fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in ciascuno dei casi specificati all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti, in caso di:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal capitolo o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- b) inosservanza degli obblighi concernenti il personale;
- c) inosservanza degli obblighi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) cessione del contratto.

Resta salvo nei casi sopra elencati il diritto del Comune di non avversi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Le parti dichiarano inoltre che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'articolo 92 c. 3 D.Lgs. n. 159/2011, come descritto in premessa, per cui L'Appaltatore prende atto che, in caso di sussistenza di una causa di divieto o comunque o stativa alla stipula, il Comune recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 14 - RECESSO. Resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrono obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell'Appaltatore di quanto previsto all'art.109 del D.Lgs.50/2016.

Il recesso deve essere comunicato all'Appaltatore mediante PEC e ha

effetto decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'Appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di richiedere il recesso dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

ART. 15 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE. In caso di fallimento dell'appaltatore, liquidazione coatta o concordato preventivo senza continuità aziendale, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art.110 commi 1 e 2 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese verrà applicato quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ai commi 17 e 18.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art.106 comma 1 lett. d) del D.Lgs.50/2016.

ART.17 – GARANZIE PRESTATE. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito:
a) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, di € XX.XXXX,XX (.....), a mezzo contanti/titoli del debito pubblico/polizza fideiussoria n. XXXXXXXX del XX/XX/XXXX

emessa da XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXX via
XXXXXXXXXXXXX, Agenzia di XXXXXXXXXX, conservata agli atti
del competente ufficio;

b) polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della re-
sponsabilità civile verso terzi n. XXXXXXXXXX del XXXXXXXXX e-
messa da XXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXX Via
XXXXXXXXXX n.XXX , Agenzia di XXXXXXXXXX, rilasciata in con-
formità all'art.8 del capitolato speciale e conservata agli atti del compe-
tente ufficio.

Il Responsabile stipulante, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 57 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, accetta – per conto del
Comune – le predette garanzie, e ne riconosce e dichiara la validità.

ART.18 – RISCHI INTERFERENZIALI. Il Servizio Prevenzione e Pro-
tezione di questo Ente ha effettuato la valutazione dei rischi interferen-
ziali di cui al presente contratto in data 17/11/2017, dalla quale è
emerso che gli oneri della sicurezza da DUVRI sono pari a € 900,00,
come indicato nel documento allegato sub “H” al capitolato.

ART.19 – PATTO INTEGRITA’. Il presente contratto è integrato con le
clausole contenute nel Patto di Integrità, approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 293 del 24/11/2015, sottoscritto e presentato
dall'Appaltatore in sede di gara, che il Funzionario Responsabile di-
chiara di aver controfirmato.

ART.20 – DOMICILIO. A tutti gli effetti contrattuali, l'Appaltatore eleg-
ge domicilio presso il Comune di Montecatini Terme (PT).

ART.21 – RUP. Per tutti gli adempimenti, relativi al controllo dell'os-servanza degli obblighi derivanti dal capitolato speciale descrittivo pre-stazionale e dal presente contratto, responsabile designato è il RUP Ing. Paolo Giuntoli. In particolare, il responsabile designato dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, a verificare il regolare adem-pimento di tutto ciò che, in ragione della specifica attività da svolgere, l'appaltatore sia tenuto a porre in essere.

ART.22 – SPESE CONTRATTUALI. Tutte le spese del presente con-tratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del medesimo sono a carico dell'Appaltatore.

ART.23 – VALORE A FINI FISCALI. Il valore del presente contratto ai soli fini fiscali è di € _____ (Euro _____) oltre IVA.

ART.24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. E' fatta salva la facoltà di addivenire ad una soluzione transattiva delle controversie, nel rispetto dell'art. 208, D.Lgs. n. 50/2016. Nelle more della risoluzio-ne delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o so-spendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Co-mune di Montecatini Terme.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del capitolato e del presente contratto è com-petente il Foro di Pistoia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART.25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto e nel capitolato, si fa rinvio

alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART.26 – DOCUMENTI INTEGRATIVI. Al presente contratto è allegato sub “A” n.1 documento: DUVRI del 17/11/2017.

Il contenuto del presente contratto è inoltre integrato dalle previsioni contenute nei seguenti documenti depositati agli atti del Comune, che i contraenti dichiarano di aver sottoscritto:

- a) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale approvato con determinazione n. ____/2017
- b) offerta tecnica dell'Appaltatore;
- c) offerta economica dell'Appaltatore (Allegato B);
- d) Cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti previsti dal presente contratto e dai suoi allegati (allegato C);
- e) Patto di Integrità.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. ____ facciate e di porzione della _____, a video.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

IL COMUNE

L'APPALTATORE